

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 23 GIUGNO 2026
RACCOLTA DELLE C.D. "ADESIONI AUTOMATICHE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE"

– Art. 8, c. 7 e ss. D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 -

A decorrere dal **1° luglio 2026**, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, è entrato in vigore il nuovo **meccanismo dell'adesione automatica alla previdenza complementare**.

I lavoratori dipendenti del settore privato, assunti per la prima volta a partire dal **1° luglio 2026**, nonché i lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare che vengano nuovamente assunti senza esprimere alcuna scelta in merito al TFR, **salvo rinuncia espressa entro 60 giorni dalla data dell'assunzione**, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica complementare individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili (nazionali, territoriali o aziendali), purché presenti una gestione articolata su più linee di investimento che permettano l'adozione di percorsi di tipo *life cycle* (caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento che tengano conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente).

Pertanto, i fondi pensione potranno procedere alla raccolta di adesioni automatiche solo se, alla data del 1° luglio 2026, risultino già adeguati alle previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 252/2005 e ai criteri minimi individuati dalle Istruzioni emanate dalla COVIP oppure, transitoriamente fino al 30.6.2027, ove stiano attuando un processo di completo allineamento agli stessi. In caso contrario, i fondi pensione non potranno raccogliere le adesioni automatiche e le stesse saranno destinate al fondo pensione residuale di legge "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Metalmeccanica, della Installazione di Impianti e dei Settori Affini - COMETA".

* * *

A tal proposito, considerato che il **Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo è strutturato come forma pensionistica preesistente monocomparto a gestione assicurativa** e che l'attuale configurazione non soddisfa i criteri minimi previsti dalla normativa per raccogliere anche transitoriamente le adesioni automatiche

si dichiara che

1. i lavoratori delle Società del Gruppo Zurich in Italia possono **aderire volontariamente e in modo esplicito al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo**, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dalla Nota informativa del Fondo, disponibili nella sezione "Documentazione";
2. **il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo non è attualmente idoneo a raccogliere le adesioni automatiche di cui all'art. 8, c. 7 e ss. del D.Lgs. n. 252/2005.**

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 7-ter D.Lgs. n. 252/2005, in assenza di una forma pensionistica collettiva idonea a raccogliere le adesioni automatiche, le stesse devono essere attivate sulla forma pensionistica residuale di legge, Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria Metalmeccanica, della Installazione di Impianti e dei Settori Affini – COMETA.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 Milano
C.F. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale n. 1089 il 23/11/1999

AVVERTENZE:

Le disposizioni in materia di adesione automatica riguardano esclusivamente le nuove assunzioni a decorrere dal 1° luglio 2026 e non producono effetti sugli iscritti già titolari di una posizione attiva presso il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo. Le posizioni individuali degli iscritti correnti restano invariate e continuano ad essere gestite secondo le regole vigenti.

Per il lavoratore assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il previgente meccanismo del silenzio-assenso all'adesione alla previdenza complementare, ove non esprima esplicitamente la scelta di aderire alla previdenza complementare o di mantenere il TFR nel regime di cui all'art. 2120 c.c. entro 6 mesi dall'assunzione attraverso la compilazione del Modulo TFR2.

Hai qualche incertezza?

Consulta le FAQ e trova le risposte ai tuoi dubbi

Vuoi saperne di più?

Leggi le PILLOLE PREVIDENZIALI